



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Decadenza per rinuncia espressa della *Asset Management One International Limited* dall'autorizzazione allo svolgimento in Italia - ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere e) e f), del medesimo decreto.**

### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera Consob n. 22017 del 29 settembre 2021, con la quale *Asset Management One International Limited* è stata autorizzata alla prestazione - senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela - dei servizi/attività di investimento di gestione di portafogli, di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti;

VISTA la nota pervenuta in data 28 novembre 2024, con la quale *Asset Management One International Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere e) e f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTE le informazioni integrative fornite da *Asset Management One International Limited* in data 17 marzo 2025;



VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

#### D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa di *Asset Management One International Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere e) e f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Asset Management One International Limited* rimane iscritta all'Albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli con la seguente limitazione operativa: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

La presente determina verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione  
Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori

firma 1